

## **Il parere di conformità degli enti bilaterali: un tassello imprescindibile per la costruzione di un sistema di apprendistato**

di Michele Tiraboschi

La progressiva messa a regime del nuovo apprendistato, attraverso le regolamentazioni di livello regionale e la contrattazione collettiva di settore, ha evidenziato alcuni primi nodi operativi che non possono tuttavia essere affrontati in una ottica meramente formalistica e autoreferenziale. Questo perché l'apprendistato non è un semplice contratto di lavoro subordinato. Nell'impianto del decreto legislativo n. 167/2011, e ancor di più nelle intese tra Governo e parti sociali che lo sorreggono, l'apprendistato è identificato alla stregua di un canale di incontro tra domanda e offerta di lavoro che, in quanto tale, per poter funzionare va collocato in un preciso sistema giuridico-istituzionale. Non a caso la norma centrale del Testo Unico è l'articolo 6, che ricollega il percorso (o piano) formativo del singolo apprendista a un ben preciso sistema di standard formativi e di standard professionali imprescindibile tanto ai fini della verifica preventiva quanto della certificazione ex post della formazione effettuata.

Inteso in questa ottica, il parere preventivo di conformità da parte degli enti bilaterali, previsto come obbligatorio in alcuni contratti collettivi tra cui quello del terziario, non rappresenta una inutile vessazione quanto piuttosto la chiave di volta per poter consentire la verifica della coerenza del piano formativo individuale col "sistema formativo" approntato dallo stesso contratto collettivo. Ciò in generale e, a maggior ragione, per l'apprendistato professionalizzante se è vero che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 167/2011 indica nel sistema di classificazione e inquadramento del personale previsto dal contratto collettivo lo standard professionale cui deve riferirsi il singolo piano formativo.

La piena legittimità di siffatte clausole è del resto ora prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 167/2011 là dove espressamente prevede, in difformità da quanto previsto in precedenza dalla legge Biagi, che la disciplina del contratto di apprendistato, nelle sue diverse articolazioni tipologiche, è integralmente rimessa alla contrattazione collettiva fermi restando alcuni principi generali, regolamentati dallo stesso articolo 2, e i percorsi formativi predisposti dalle regioni ad integrazione della formazione di tipo aziendale. Ben può pertanto la contrattazione collettiva prevedere, per le coerenze di sistema e la certificabilità dei singoli percorsi formativi, l'obbligo del preventivo parere di conformità perché questo non è espressamente vietato dai principi generali previsti dalla legge. Questa e solo questa è, a ben vedere, la corretta lettura dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 167/2011 e non certo quella che esclude la necessità del parere di conformità sul presupposto, irrilevante, che la legge non parla della possibilità di subordinare l'attivazione del contratto a una autorizzazione preventiva dell'ente bilaterale. Ciò, come evidenziato, è del tutto inutile una volta che il legislatore ha pienamente delegato la contrattazione collettiva a costruire il sistema di riferimento per ciascun settore produttivo nel rispetto di determinati principi tra cui, giova evidenziare, non v'è il divieto del parere preventivo (come invece v'è il divieto di tariffe di cottimo o del sotto-inquadramento sotto i due livelli).

Là dove previsto, il parere di conformità degli enti bilaterali è, dunque, un elemento essenziale per la validità del singolo contratto perché, per le parti sociali del settore, rappresenta evidentemente il canale attraverso cui il singolo rapporto di lavoro entra nel sistema dell'apprendistato approntato dalla contrattazione collettiva. Ciò che invece le parti sociali non possono imporre è subordinare il rilascio del parere di conformità alla iscrizione all'ente bilaterale ovvero a fronte del pagamento di una quota di servizio. Il parere di conformità, in coerenza alla normativa di legge, può infatti essere introdotto ai fini dell'inserimento del singolo contratto individuale nel più ampio sistema dell'apprendistato di settore, ma non esteso al punto di forzare la libertà di iniziativa economica privata e la libertà di associazione del datore di lavoro.

***Michele Tiraboschi***  
Presidente del centro studi Marco Biagi  
tiraboschi@unimore.it